

Torino alla Tipografia G. Favale e C. via Berghetta, n. 21. Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola), Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. Le associazioni hanno principio col 1.° e col 16.° di ogni mese. Inserzioni: 25 cent. per linea e spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Martedì 12 Novembre

Table with columns for Barometro a millimetri, Stato dell'atmosfera, and various atmospheric data for 11 November.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 11 NOVEMBRE 1861

Il N. 290 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto: VITTORIO EMANUELE II.

Veduta la Legge 23 ottobre 1859, n. 3702 sull'ordinamento comunale e provinciale; Considerato che negli esemplari, a stampa delle Tabelle di circoscrizione territoriale annesse a quella Legge sarebbero occorsi alcuni errori di denominazione di Comuni; e che a scanso di inconvenienti nei pubblici servizi è d'uopo sia tolta ogni variante fra l'originale e gli esemplari stampati della stessa Legge.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Le denominazioni comunali di Cagliari, Villa de Logno, Tacorno, Guastalle, Germagnolo, Trevolasco, Martignana, Mergozza, Corona e Pizzocorno sono correte e determinate nella confinità apparesente dalla Tabella annessa al presente Decreto, sottoscritta d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 21 ottobre 1861. VITTORIO EMANUELE.

TABELLA dei Nom. errati di Comune e della loro determinazione.

Table with columns: Designazione del Circondario, Designazione del Mandamento, Designazione della Legge 23 ottobre 1859, Designazione del presente Decreto. Lists corrections for various municipalities like Alessandria, Casale, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Novara, Pavia, etc.

Il N. 291 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto: VITTORIO EMANUELE II.

Veduti i Nostri Decreti del 10 giugno e 31 dicembre 1858, che stabiliscono la pianta numerica del Personale assistito al Ministero dell'Interno; Veduti gli altri Nostri Decreti del 9 corrente ottobre n. 233, 271 e 272, prescriventi il primo, un nuovo ordinamento del Ministero dell'Interno, il secondo l'abolizione della Legatione delle Province Napolitane e del Governo delle Province To-cane, e contenente l'ultimo, alcune disposizioni per l'amministrazione di quella parte del Regno in conseguenza dell'abolizione del Governo locale;

Considerata la necessità di ordinare, senza ritardo, la Direzione Generale delle Carceri in modo corrispondente alla quantità ed importanza degli affari che vi affluiscono dalle menovate Province e di ripartire inoltre nelle Divisioni il personale degli impiegati addetti alle altre Direzioni Generali;

Senza il Consiglio dei Ministri, Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. E' approvata la pianta numerica del Personale del Ministero dell'Interno, annessa al presente Decreto e sottoscritta d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno. Art. 2. Lo stipendio agli Ispettori carcerari di prima classe è fissato in lire cinquemila, rimanendo di lire quattromila quello degli Ispettori di seconda classe.

Art. 3. La repartizione del Personale sarà fatta con Decreto Ministeriale. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 20 ottobre 1861. VITTORIO EMANUELE.

PIANTA NUMERICA del Personale dell'Amministrazione centrale dell'Interno. Lists positions like 1 Ministro, 4 Direttori Generali, 5 Direttori Capi di Divisione di prima classe, etc.

Il N. 297 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto: VITTORIO EMANUELE II.

Visto il bilancio passivo della pubblica istruzione per l'anno 1861; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. E' approvata per la Biblioteca della Regia Università di Pisa la pianta numerica degli impiegati annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal predetto Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 24 settembre 1861. VITTORIO EMANUELE.

PIANTA numerica degli Impiegati della Biblioteca della Regia Università di Pisa. Lists positions like Bibliotecario, Assistente al Bibliotecario, etc., with stipendi.

Il N. 298 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto: VITTORIO EMANUELE II.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: Art. 1. E' approvata sul bilancio passivo della Guerra la spesa di L. 57,000 per l'acquisto di un Magazzino da Poveri a prova nella Piazza di Casale.

Deita somma sarà iscritta in apposita categoria fra le spese straordinarie portante la denominazione Costruzione di un Magazzino da Poveri a prova nella Piazza di Casale, e ripartita in due distretti esercizi, cioè: Esercizio 1861 L. 29,000; Esercizio 1862 L. 28,000.

La conversione in Legge di questo Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione. Il Ministro della Guerra produrrà l'incarico del l'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti. Dato a Firenze, addì 27 settembre 1861. VITTORIO EMANUELE.

S. M. in udienza del 12, 19 e 21 settembre, sulla proposizione del Guardasigilli, ha fatto nel personale dell'Ordine giudiziario le seguenti nomine e disposizioni:

12 settembre: Sotgia avv. Giuseppe, giudice del mandamento di Portofino, nominato giudice del mand. di Venasca; Agnelli D. Alessandro, già giudice provvisorio a Ortottomaro, nominato giudice del mandamento di Portofino; Grandi avv. Valentino, giudice del mand. di Venasca, nominato giudice del mand. di Boves.

19 settembre: Trucco avv. Gerolamo, giudice del tribunale di Finale, incaricato dell'istruzione delle cause penali, nominato sostituto avv. del poveri presso la corte d'appello di Genova; Botti avv. Pietro, giudice del mand. di Albenga, nominato giudice nel tribunale di Finale, nell'incarico dell'istruzione delle cause penali; Gandolfi avv. Giuseppe, giudice del mand. di Andora, nominato giudice del mand. di Albenga; Berlingeri avv. Achille, id. di Godano, id. di Andora; Molino avv. Emanuele, sostituto segretario nell'ufficio del procuratore generale in Genova, nominato giudice del mand. di Godano; Galil avv. Luigi, giudice di mandamento in aspettativa, nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Cagliari;

Farina avv. Ignazio, giudice del mand. di Castelsardo, nominato giudice del mand. di Croio; Cadedo avv. Francesco, uditore, nominato giudice del mand. di Castelsardo; Poma Francesco, sostituto proc. del poveri presso la Corte d'appello di Bologna, applicato nella stessa qualità all'ufficio del procuratore del poveri presso la Corte d'appello di Torino; Borelli Giovanni, segretario del mand. di Borzonasca, nominato segretario del mand. di Albenga; Lavagna Tommaso, id. di Caprja, id. di Borzonasca; Rafo Nicola, sostituto segr. presso la giudecatura di Spezia, nominato segretario del mand. di Caprja; Garau Elio, sost. segr. nel trib. di Nuoro, nominato sost. segr. nel trib. di Oristano.

Biancaredda Giovanni, sostituto segretario del mandamento d'Alghero, nominato sostituto segretario nel tribunale di Nuoro; Cosso Francesco Giuseppe, sostituto procuratore del poveri presso la Corte d'appello di Cagliari, nominato segretario del mandamento di Sassari (sezione levante); Vegni Ottavio, segretario del mandamento d'Ittiri, nominato sostituto procuratore del poveri presso la Corte d'appello di Cagliari; Pina Antonio Vincenzo, segretario del mandamento di Macomer, nominato segretario del mandamento di Ittiri;

Sanna Giovanni, id. di Tresnuraghes, id. di Macomer; Ricci Elio, id. di Bosa, id. di Tresnuraghes; Carta Elio, sostituto segretario nel tribunale d'Oristano, nominato segretario del mandamento di Bosa; Bialestri Antonio, segretario del mandamento di Morres, nominato segretario del mandamento di Pauli Gerrei; Cidda Andrea, id. di Guspini, id. di Morres; Carta Elio, id. di Mandas, id. di Guspini; Zucca Biagio, id. di Pauli Gerrei, id. di Mandas; Valle Vincenzo, notaio esercente, nominato sostituto segretario nell'ufficio del procuratore generale in Genova;

Morla Francesco, sostituto segretario del mandamento di Tempio nominato id. d'Alghero; Sechi Andrea, id. di Nulvi, id. di Tempio; Demurtas Gio. Antonio, id. di Aggias, id. di Nulvi; Azara Gio. Antonio, id. di Ghilarza, id. di Aggias; Cazzola Francesco, id. di Luamatrone, id. di Terralba; Chiesa Elio, id. di Fordonzuara, id. di Bosa; Garau Eupazio, id. di Bosa, id. di Fordonzuara; Piras Doroforesta avv. Antonio, id. di Portofino, id. di Silqua;

Cossu Capu Gerolamo, id. di Silqua, id. di Portofino; Liberti Angelo, sostituto segretario in soprannumero presso il tribunale del circondario di Chivari, nominato segretario del mandamento di S. Stefano di Avete; Barbore Giuseppe, sostituto segretario in soprannumero presso la giudecatura di S. Reppa, nominato sostituto segretario effettivo presso la giudecatura di Spezia. Nella stessa udienza S. M. ha pure fatto le seguenti disposizioni nel personale del tribunale di commercio di Genova: Rocca Agostino, negoziante, giudice supplente nel tribunale di commercio di Genova, dispensato da tale ufficio a seconda di sua domanda; Lambaro Enrico, negoziante, nominato giudice supplente presso il tribunale di commercio di Genova.

Poggi Tullio, sostituto segretario del mandamento di Borgomanero, nominato sostituto segretario del mandamento di Biella; Lanza caudice Giovanni, già sostituto segretario in soprannumero presso il mandamento di Livorno vercellese, nominato sostituto segretario in soprannumero presso il mandamento di Biella.

Con Decreti del 27 ottobre scorso S. M. si è d'ognata di nominare, sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e del culth nell'Ordine del Sa. Maurizio e Lazzaro.

Ad Ufficiali: Trompeo cav. Augusto, procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona; Rota conte Gerolamo, presidente di sezione nella Corte d'appello di Bologna; Bonelli cav. Luigi, presidente della sezione della Corte d'appello di Ancona sedente in Perugia; Musi cav. Edmondo, presidente della sezione della Corte d'appello di Parma sedente in Modena; Tadini cav. Secondo, consigliere nella Corte d'appello di Torino; Nazari cav. Magno Giuseppe, id. id.

A Cavalieri: Giarelli avv. Sante, consigliere nella Corte d'appello di Bologna; Bondi avv. Pietro, id.; Borgatti avv. Francesco, id.; De Frauchis avv. Carlo, id.; Pantaleoni avv. Domenico, consigliere incaricato di reggere la sezione della Corte d'appello d'Ancona sedente in Macerata; Seronelli-Honorat avv. Luigi, consigliere nella Corte d'appello d'Ancona; Viviani avv. Altobrando, consigliere nella sezione della Corte d'appello d'Ancona sedente in Perugia; Galeotti avv. Ferdinando, id.; Montecorvo avv. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna; Botti avv. G. B., sostituto procuratore generale presso la sezione della Corte d'appello d'Ancona sedente in Macerata; Ferrari avv. Calcedonio, presidente del tribunale del circondario di Bologna.

PARTE NON UFFICIALE

TORINO, 11 NOVEMBRE 1861

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Circolare del signor Ministro per l'Agricoltura, Industria e commercio alla Commissione consultiva sui pesi e sulle misure, alle Giunte metriche ed ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti intorno all'esame di concorso per posti vacanti nell'Amministrazione dei pesi e misure.

Torino, addì 11 novembre 1861. Avendo il Ministero risposto a varie domande di posti di verificatore dei pesi e misure, che possono ricorrere a subire gli esami ordinati con l'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto del 23 luglio 1851, taluno ha fatto osservare, che il programma pubblicato dal Ministero il 23 settembre ultimo concerne gli esami di concorso ai posti di allievo verificatore dei pesi e misure, e non a quelli d'ispettore e di verificatore.

Benche non sia facile l'ammettere che possa essere invalsa la credenza di dover nominare gli ispettori ed i verificatori tra persone che non mai sostennero l'esame, a fronte del testo dell'art. 7 del Regolamento del 23 luglio; ricordato nella Determinazione Ministeriale che precede il programma, potendo tuttavia accadere, che alcuno, di merito assai distinto, il quale per la sua età e per le altre sue personali condizioni aspirerebbe al posto di verificatore, ma non crederrebbe dover occupare quello di allievo verificatore, si faccia illusione e causa del titolo del programma, il sottoscritto prede dover dichiarare che tra coloro i quali risulteranno idonei negli esami del 15 gennaio 1862 potranno essere proposti non solo gli allievi verificatori, ma anche gli ispettori e i verificatori.

Il programma usava riferirsi agli esami di concorso ai posti di allievo verificatore, perchè in condizioni ordinarie e normali i verificatori sono nominati senza ulteriore esame tra gli allievi.

Ma nel momento attuale, in cui si applica il servizio anche alle provincie del Regno, nelle quali è assolutamente nuovo e forza nominare tra i concorrenti non solo gli allievi, ma anche i verificatori e gli ispettori; preliminarmente perchè gli allievi attualmente in esercizio non hanno diritto che a un numero di promozioni corrispondente a quello della provincia che possono verificarsi nella provincia in cui esisteva il servizio; nè fu mai sistema del sottoscritto il cercare d'imporre alle provincie nuove uno stato maggiore d'impiegati delle antiche, per non ritorna che dalle reclute. In secondo luogo perchè anche quando tutti gli allievi verificatori che sono attualmente in esercizio fossero promossi a verificatori resterebbe sempre il maggior numero di verificatori a provvedere; e il Ministero, nel

propone la nomina a S. M. non vuole essere di alcun arbitrio a favore di persone che non abbiano fatto l'esperienza di idoneità.

Procurino adunque la Commissione consultiva e le Dintende metliche non meno che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti d'excitare al concorso non solo quelli che aspirano al posto di allievo, ma anche gli altri che non vorrebbero occupare che i posti superiori; i quali saranno conferiti al più idoneo, o a coloro che in parità di idoneità possiedono altri titoli amministrativi o politici alla considerazione del Governo.

Gli impiegati in gran numero esuberanti o disponibili che provengono o tardi la cessazione del favore con cui furono sinora considerati, dovrebbero specialmente procurarsi negli esami; dappoiché il sotto-scritto fermo sempre nel suo proposito di contribuire per la sua parte a sgravare le finanze dello Stato dalla spesa anormale che proviene dalla eccedenza degli impiegati, coglierà sempre il destro di collocarli nelle amministrazioni che svolgono in dipendenza di questo Ministero.

Ma tutta la sua buona volontà non gioverebbe a collocarli, ove non abbiano dato prova di idoneità, e di perizia in amministrazioni che quasi tutte richiedono un'attitudine scientifica, dovendo egli principalmente avera riguardo al buon andamento del servizio pubblico.

Il Ministro F. Corbova.

Circolare del signor Ministro per l'agricoltura, industria e commercio ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti nelle Provincie meridionali, intorno all'insegnamento del sistema metrico decimale.

Torino, l'11 novembre 1861.

Con circolare 12 agosto ultimo, num. 9322, il sottoscritto pregava i signori Governatori e Intendenti di codeste Provincie, affinché, nello scopo principalmente di fondere la conoscenza del nuovo sistema di pesi e misure fra le persone che per le loro occupazioni o per altri motivi non possono frequentare le scuole pubbliche ordinarie, promuovessero l'istituzione di scuole serali e domenicale, e per questo insegnamento ricorressero anche alla buona volontà di quegli ottimi cittadini amanti del bene pubblico, il cui numero non è scarso in codeste Provincie.

Al medesimo fine si diramava il 20 mese stesso altra circolare con simile ai Parroci.

I riscontri avuti provano che le speranze del sottoscritto non fallirono. I Parroci assicurano che impiegheranno tutta la loro opera per agevolare la diffusione del sistema metrico decimale e non pochi altri cittadini si offrono volentieri di aprire scuole per il suo insegnamento. Quindi è che in conformità delle riserve contenute nelle predette note, trasmette con questa un competente numero di opuscoli sul nuovo sistema di pesi e misure perchè codesto ufficio possa farne la distribuzione a ciascun Parroco dell'circondario, ed a quelle persone che si offrono di occuparsi dell'insegnamento del medesimo.

Fra non molto tempo s'invieranno i quadri sinottici i quali saranno pure distribuiti nel modo sopra indicato.

Il Ministro Corbova.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Nel prossimo venturo mese di novembre avranno luogo presso il Ministero degli Affari Esteri gli esami di ammissione per cinque posti di Volontari nella carriera del Consolato.

Gli esami saranno dati in lingua italiana e francese, e verseranno sui principi del diritto civile, penale e commerciale, storia generale ed in specie sulla storia nazionale, sulla geografia, sulle lingue estere, sugli elementi di diritto internazionale e di economia politica.

Gli aspiranti dovranno presentare, almeno quindici giorni prima di tal epoca, i seguenti documenti:

- Fede di nascita.
Stato di famiglia.
Certificato di studi.
Obbligazione dei genitori, o di chi per essi, di provvedere, con L. 3,000 annue, ai mezzi di sussistenza del candidato durante il volontariato all'estero.
I candidati che verranno ammessi nella predetta carriera dovranno inoltre essere disposti a recarsi tostantemente nelle rispettive destinazioni all'estero.
Sarà a suo tempo fatto di pubblica ragione il giorno in cui avranno luogo gli esami in discorso.
Torino, il 27 settembre 1861.

Il seg. gen. del Ministero degli Affari Esteri CARUTTI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Dovendosi provvedere al posto di Assistente di Clinica medica e di Anatomia patologica, ed a quello di Assistente di Anatomia e Fisiologia nella scuola Superiore di Medicina, Veterinaria e di Agricoltura di Napoli, posti a ciascuno dei quali è ammesso lo stipendio di lire mille cinquecento, s'invitano gli aspiranti ai posti medesimi a far pervenire le loro domande al Direttore della scuola medesima entro tutto il giorno 13 del prossimo mese di dicembre.

L'esame di concorso sarà teorico e pratico. Il teorico consisterà in un esame verbale su tre quesiti estratti a sorte: l'esperienza pratica mirerà all'applicazione pratica del ramo di scienza che è posto in concorso.

L'esame avrà principio nel locale della suddetta scuola il 20 del predetto mese di dicembre.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Gli esami di concorso al posto di Ajuto alla cattedra di Clinica Ostetrica nella R. Università di Pisa, già annunziato in questo foglio ripetute volte, avranno principio nel giorno 20 del prossimo mese di novembre nell'Università medesima.

Si pregano i signori Direttori dei Giornali del Regno di voler riprodurre il presente avviso.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Dovendosi provvedere agli uffici di Direttore spirituale di Concorso della disciplina e di Economia nel Convitto Nazionale di Milano, s'invitano gli aspiranti a presentare entro il 29 del mese di novembre la loro domanda al R. Provveditore agli studi della provincia

di Milano, corredata di quei documenti che credessero poter loro giovare.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direzione generale delle Poste.

Avviso.

Proscopo postale fra Ancona e Brindisi e Corriere fra Ancona e Chieti.

A cominciare dal giorno 12 corrente verrà attuato il servizio postale marittimo tra Ancona e Brindisi con approdo a Pescara ed a Bari. Le partenze sono fissate da Ancona li 2, 12 e 22 di ogni mese alle 7 antimeridiane, e da Brindisi li 5, 15 e 25 alla stessa ora.

Pel servizio dei viaggiatori e delle merci dirigersi agli Uffici di Sanità marittima in Ancona, Bari e Brindisi.

L'apertura al Pubblico della strada ferrata Rimini-Ancona avendo luogo il dì 17 corrente, incomincerà subito il già annunziato servizio del corriere giornaliero fra Ancona e Chieti, in coincidenza col corriere fra Chieti e Napoli col posto per tre viaggiatori, partendo la prima volta da Chieti il giorno 16 alle ore 4 pomeridiane e da Ancona il 17 alle 5 pomeridiane.

Torino, 9 novembre 1861.

FRANCIA.

Leggesi nella Patrie sotto la data di Parigi 9 corr.: Il contr'ammiraglio Julien de la Casabière ha lasciato Parigi questa mane per recarsi a Tolone, dove sta per imbarcarsi sul vapore il Massena per il Messico.

Il signor de Russell, capitano di vascello, nominato comandante della fregata a vapore il Montezuma, abbandona Parigi questa sera, alle ore 8, per condursi a Brest, ove il Montezuma è in armamento.

I legni della divisione navale del Messico partiranno isolatamente. Il primo luogo di ritrovo è Teneriffa, il secondo a S. Pierre (Martinica).

Il luogo di ritrovo generale delle tre squadre è l'Avanz. Di là esse partiranno per recarsi dinanzi a Vera-Cruz. Si è sparsa la voce che il maresciallo Serrano, capitano generale dell'isola di Cuba, andrebbe egli stesso al Messico.

Ne si assicura, continua lo stesso giornale, che il dipartimento della guerra organizza in questo momento per il corpo di spedizione del Messico un materiale composto di oggetti di accampamento, di letti militari, di forni di campagna e un materiale di ambulanza. Tutte le misure son prese allo scopo di assicurare ai soldati e ai marinai le cure telepiche le quali sieno in rapporto colla natura e col clima del paese.

Il Morning Post fa cenno nei seguenti termini della convenzione contro il Messico, della quale già abbiamo dato un saggio secondo i giornali di Parigi:

La convenzione relativa agli affari del Messico seguita al 31 di ottobre al ministero degli affari esteri, contiene clausole in virtù di cui le forze della Gran Bretagna, della Francia e della Spagna saranno impiegate per ottenere la riparazione dei danni cagionati ai sudditi delle dette potenze dalle autorità passeggerie che si succedettero nel Messico. Si stipula in quella convenzione che le tre potenze non cercheranno per se stesse alcun vantaggio territoriale o speciale, e non useranno in guisa alcuna della loro influenza per intervenire nel diritto che hanno i Messicani di scegliere la forma del loro governo. La convenzione contiene inoltre una clausola per cui s'invieranno gli Stati Uniti ad aderire alla convenzione nell'interesse del loro sudditi. Essa non fissa punto il numero dei bastimenti né delle truppe che saranno impiegate, essa stipula meno ancora che la spedizione al Messico abbia per scopo di imporre al detto paese una forma di governo.

ASSERZIONI.

Scrivono all'Indipendence belge da Annover, 3 novembre:

Il archivi dello Stato d'Annover conservano una preziosa collezione di manoscritti inediti del Leibnitz. I dotti d'ogni paese vennero ad attingere in questi tesori, testimonj dell'universalità di quel vasto genio, poiché essi abbracciano quasi tutto il dominio della scienza. In questi ultimi tempi il signor Foucher de Careil, di Parigi, pubblicò alcuni frammenti dei dotti scritti; ma queste pubblicazioni e quelle dei suoi predecessori fanno presentare solamente la ricchezza di quella scientifica eredità. Fallirono dunque tre tentativi di pubblicare il complesso dell'opera. Finalmente il signor Giordani incaricò il dottor Klopp di pubblicare tutte le opere dell'illustre filosofo. La provvidenza di questo scienziato sarà pagata dalla lista civile.

Il mondo non conosce che la mezza parte degli scritti politici del Leibnitz e tuttavia sono precisamente essi quelli che presenteranno un interesse speciale ed attuale perchè faranno vedere il gran filosofo già appassionato per la grandezza ed unità dell'Alemagna e propagatore al suo tempo delle idee che animano oggi la nazione germanica. Nonostante la sua grandezza di storico e di consigliere intimo dell'Annover l'illustre Leibnitz non professò adunque quel culto del Guébri onde si glorifica il capo attuale della casa reale. Perciò in questo caso le simpatie e le opinioni di S. M. sono per l'interesse della scienza.

Tuttavia la politica non è estranea alla nomina del dottor Klopp. Questo scrittore è autore di una storia di Federico II, in cui sono malmenati la Prussia e l'eroe. Probabilmente il merito di quest'opera fruttò al sig. Klopp la protezione dell'Imperatore d'Austria in Annover, al quale, dicesi, deve la sua nomina di editore delle opere del Leibnitz.

Le Camere saranno convocate pel primo di gennaio. Il più discusso sarà il bilancio della guerra. Oltre le fortificazioni delle coste e la costruzione di una flotiglia di cialuppe cannoniere, il governo proporrà agli stati l'eruzione di una nuova chiesa per la guardia di un palazzo pel ministero della guerra. Parlati altresì del progetto di aumentare l'effettivo della fanteria.

ria. Il re delle isole Fiducchi indirizzò una lettera a S. M. il re d'Annover per annunziargli la sua conversione alla religione cristiana. Re Gerardo rispose con un regalo di cento sterline destinato a soccorrere la missione alle isole del mar Pacifico.

Da una lettera da Monaco 6 novembre al Monitor usaverel togliamo quanto segue:

Conviene far menzione dell'inattesa pubblicazione di un opuscolo attribuito al duca di Sassonia Coburgo-Gotha, stato testè divulgato dalla Presse di Vienna, con gran meraviglia de' suoi lettori. Troppo lontano ci trarrebbe l'analisi di questo documento e dobbiamo contentarci perciò di notare i tratti principali.

L'illustre scrittore domanda che l'Austria e la Prussia si concertino sui punti seguenti:

- 1. Cesserà interamente lo stato presente di confederazione sulle prescrizioni federali.
2. Tutti gli stati membri del corpo germanico debbono entrare in una nuova confederazione solamente in quanto racchiudono l'elemento germanico.

A ciò che esiste si sostituirebbe un potere centrale formato di un collegio di principi di cui le corone di Austria e di Prussia avrebbero alternativamente la presidenza d'onore.

Il potere centrale eserciterebbe l'alta sorveglianza e il comando supremo dell'esercito federale.

Presso il potere centrale sederebbe un parlamento i cui membri verrebbero scelti nel loro seno dalle diete dei diversi Stati alla stregua della popolazione.

Si creerebbe un tribunale per decidere sulle differenze tra i membri del corpo germanico.

Sarebbe conclusa una convenzione indissolubile tra la Prussia, l'Austria e la nuova confederazione per garanzia delle possessioni imperiali, mentrechè da una banda l'Austria si obbligerebbe a difendere con tutte le sue forze il territorio prussiano e l'integrità del suolo federale.

Senza spingere ulteriormente questo quadro succinto dei piani del principe che, non ha guari, confessò esso stesso le sue tendenze e gusti democratici conviene porre quest'ultimo opuscolo in quella classe di lavori che sorgono in un tempo di transizione e che quantunque non applicabili nel loro complesso racchiudono tuttavia alcune idee luminose da cui possono talvolta trarre profitto i sergi riformatori.

Il giornale ministeriale di Sassonia Coburgo dice che l'anzidetta lettera, pubblicata da prima nella Presse di Vienna è autentica. Essa fu diretta, non ne l'ultima primavera, ma nel mese di gennaio di quest'anno, a un diplomatico austriaco ben conosciuto, nativo di un piccolo stato tedesco, con cui il duca teneva corrispondenza.

AUSTRIA.

Una lettera da Vienna 4 novembre all'Indipendence belge dopo aver detto che i Veneti ed il signor Schmerling hanno nella faccenda del cardinale Sellowski provato in modo splendido quanto sieno nevizi in tutto ciò che riguarda la vita costituzionale, detto che un abisso insuperabile separa gli spiriti in quella monarchia e che il cardinale primato lascia Vienna colla certezza che grandi prove son riservate alla sua patria; pel cui governo sarà adoperata la scabola; così continua:

In Austria almeno la costituzione rimane intatta, a condizione che le questioni del bilancio possano essere regolate dal solo governo, che lo stesso governo abbia il diritto di chiamare sotto le armi tutti i uomini quanti a lui piacerà; a condizione che la stampa liberamente esista, come per il passato, da tutto ciò che concerne l'organizzazione e l'amministrazione dell'esercito che sia cauta al punto da non proporre mai l'abbandono della Venezia; a condizione che le diete provinciali che si rivolgerebbero infallibilmente contro il consiglio dell'impero non siano più convocate a condizione che quel consiglio continui a mostrarsi pago di soddisfazioni platoniche quali son quelle che gli ne procura il costituzionalismo del sig. de Schmerling.

La costituzione rimarrà in vigore se i liberali di Viena continuano a negare questo principio che in tutti i paesi costituzionali sono le maggioranze che decidono.

Non crediate già d'intendere in me la voce di un povero simpatia incorreggibile: tutte le persone assennate del mio avviso. Nessuno, in Austria, crede all'avvicinarsi della costituzione infuoco a tanto che quest'avvenire non sarà basato sopra un buon accordo col'Ungheria. Non v'ha che pochi scrivani ufficiali in Alemagna che prendono sul serio la nostra costituzione.

La patente di febbraio che aveva in origine per scopo di servire di contrappeso alle tendenze separatiste dell'Ungheria ha gettata la maschera subito dopo la sua pubblicazione: prendendo il carattere d'un decreto di assorbimento e d'incorporazione. Così non ha chi non le sia contrario poiché esso è l'inimico di tutti.

Non andrà molto che sotto il sig. de Schmerling partiti politici diverranno in Austria ciò ch'essi furono sotto il sig. Bach, vale a dire non già gli avversari di questo o di quel gabinetto, ma gli avversari della monarchia tal quale vuol costituirsi. Le sconfitte di Magenta e di Solferino erano state considerate dal pubblico come altrettante vittorie dello spirito libero e poiché speravasi che queste terribili lezioni profittebbero all'impero. I primi sintomi di riforme furono accolti con entusiasmo, ma ben si scorge che lo spirito non ha potuto cangiarsi, e si crede abbiano ragione coloro i quali negano la possibilità di un'Austria costituzionale.

Ve l'ho già detto: nulla è cangiato in Austria. Codeste lezioni di un passato recente sono già dimenticate: l'orgoglio antico si è risvegliato senza che l'impotenza abbia lasciato. Gli è perciò che non si fanno con cessioni che potrebbero produrre un ravvicinamento colla Prussia. La conferenza tante volte annunziata fra i due sovrani non avrà luogo. Gli avvocati dell'Alemagna e la Prussia hanno riuscito a poco, che non si è riuscito tempo a fare una proposta. Non si sa sempre a cavallo sull'Italia e sull'Alemagna. Il sig. de Schmerling godrebbe certamente che si propendesse un po' più per la Prussia, ma in codeste questioni suo potere d'arresta, e non vale che a togliere la libertà all'Ungheria sotto pretesto di fondar quella dell'Austria.

Togliamo dall'Oss. triestino quanto segue:

S. M. L. R. Ap. li è graziosamente degnata di emanare il seguente sovrano autografo:

Caro conte Degetlaff.
Affina di ripristinare la pubblica tranquillità e l'ordine in Ungheria, mi trovo indotto di rimettere alla procedura e punizione del giudizio militare le azioni punibili contenute nelle annesse distinte, anche se commesse da civili, dietro le prescrizioni corrispondenti del Codice penale militare del 15 gennaio 1833 colle relative ordinanze del Codice penale generale del 27 maggio 1832.

Mentre le rimetto tale distinta assieme allo schema del giudizio da stabilirsi, la incarico di emanare la necessaria disposizioni in proposito alle autorità militari, e se fosse poi necessaria qualsiasi misura in linea politica, di porci d'accordo in tale rapporto col mio cancelliere sulco ungherese, al quale do contemporaneamente le corrispondenti istruzioni in proposito.

Vienna, 5 novembre 1861.

Franco Giasparz m. p.

Art. 1. Dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza le seguenti azioni punibili, quando anche commesse da civili, sono sottoposte alla procedura e punizione del tribunale militare, dietro le prescrizioni del Codice penale militare del 15 gennaio 1833 corrispondenti alle relative ordinanze del Codice civile militare del 27 maggio 1832; ciò sono:

- 1. Il delitto d'alto tradimento, di lesa maestà, e di offesa ai membri della famiglia imperiale, e di perturbazione della pubblica tranquillità (§§ 331 a 343 del Codice penale militare).
2. I delitti di sollevazione e di sommossa (§§ 344-352).

3. Il delitto di pubblica violenza:

- a) Mediante azioni violente contro un'assemblea convocata dal Governo per trattare pubblici affari, contro un tribunale od altra pubblica autorità (§§ 333 e 334);
b) Mediante azioni violente contro corporazioni legalmente riconosciute; o contro assemblee tenute colla cooperazione o sotto la sorveglianza d'una pubblica autorità (§§ 333-337);
c) Violenti vie di fatto, o pericolo minacciate contro superiorità in cose d'ufficio (§§ 338 e 339);
d) Mediante danneggiamenti finalisti, o guasti di ferrovie, o telegrafo dello Stato (§ 364 fino a 367).

4. Il prestare assistenza ad uno dei sunnominati delitti, a norma del § 524-522.

5. Il crimine:

- a) Di sollevazione (§§ 331-338);
b) Partecipazione a società segrete, o proibite (§§ 349-353);
c) Sprezzo delle disposizioni delle autorità, o amminimamento contro autorità dello Stato o comunali, o contro singoli organi del Governo (§ 536);
d) Eccitamento ad ostilità contro nazionalità, comunità religiose, o singole classi o ceti della Società civile (§ 539);
e) Pubblico dispregio delle istituzioni del matrimonio, della famiglia, della proprietà, o eccitamento ad azioni illegali, o giustificazione delle stesse (§ 562);
f) Diffusione di notizie inquietanti, false, o prodezioni (§ 563);
g) Collette o sottoscrizioni per annullamento delle conseguenze legali di azioni punibili (§ 567);
A) Offesa di persone armate, o che sono addetti in un modo al pubblico servizio (§ 569 e 570);
c) Infrazione delle patenti, ordinanze, e dei soggelli alle autorità (§ 572).

Art. 2. L'art. 1.º è applicabile, in senso dell'art. 4 della patente di notificazione al Codice penale militare, anche alle azioni punibili commesse mediante pubblicazioni stampate.

Art. 3. S'intende che rimane in piena attività la disposizione legale esistente, per cui tutti i delitti contro la forza di guerra dello Stato, cioè arruolamenti illegali, spionaggio, o istigazione ed aiuto al mancato del dovere di giuramento militare, senza riguardo al loro competenza dell'accusato, appartengono al giudizio militare.

Art. 4. Il regio cancelliere ungherese, e il regio fuotenente ungherese sono autorizzati, per mantenere la pubblica tranquillità, l'ordine e la sicurezza in tutto il territorio del regno, o in singoli distretti e luoghi, di emanare speciali ordinanze e proibizioni, ed a punire contravventori con multe proporzionate fino all'importo di 300 fiorini val. aust., e con carcere, fino all'arresto in forza per la durata d'un anno.

La contravvenzione a tali proibizioni, specialmente apporto al possesso e al porto d'armi, al cantare canzoni rivoluzionarie, al portare distintivi od uniformi rivoluzionarie, o dimostrazioni politiche eccitanti d'ogni specie, attacchi contro i R. soldati fuori di servizio, e simili, è sottoposta, dopo la seguita notificazione, alla procedura militare, come i delitti e crimini menzionati nell'art. 1.

Art. 5. Tutto le autorità e tutti gli organi, dello Stato comunali, sono in dovere, sotto severa responsabilità, di far conoscere all'autorità militare tutte le azioni punibili delle suddette categorie, che pervenissero a loro cognizione, e di corrispondere indistintamente a tutti gli avvisi delle stesse, relativamente al loro procedimento incluso in tali casi.

Art. 6. Ad ogni tribunale militare istituito per la procedura ed il giudizio dei suddetti delitti e crimini, è destinato per la sua competenza un distretto provinciale; e questo sta in dipendenza immediata del comandante militare chiamato ad esercitare il diritto giudiziario nello stesso distretto.

La supremazia direzione, e sorveglianza di tali procedure officiose, è affidata al generale comandante della provincia.

Art. 7. Questi comandanti sono autorizzati ad ordinare in dati casi l'arresto degli accusati, e loro inquisizione, e radicare e far eseguire le sentenze del li li fissati in questa ordinanza, o militare secondo le circostanze, ed anche a condannare talmente la punizione hanno diritto pure, per riguardo alla distanza del luogo dove trovatisi l'accusato, di telegrafare per la procedura e per la sentenza un giudizio di rinvio.

Il giuramento del loro circondario di servizio, riservato a sé la conferma della sentenza.

Art. 8. I casi di alto tradimento, di lesa maestà, di sollevazione e di sommossa, devono essere esaminati



